

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3326 del 30/06/2022
Oggetto	: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA ALLA DITTA "GIOVANNI E CARLO CASSINELLI S.N.C." PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC) AD USO DEPOSITO MATERIALI INERTI - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - NUOVO CONCESSIONARIO: CASSINELLI FRANCO & C. S.N.C. - SINADOC: 9383/2022 - CODICE PROCEDIMENTO: PC12T0034
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3508 del 30/06/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno trenta GIUGNO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE IN PRECEDENZA RILASCIATA ALLA DITTA “GIOVANNI E CARLO CASSINELLI S.N.C.” PER L'OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI IN COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC) AD USO DEPOSITO MATERIALI INERTI – CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE – NUOVO CONCESSIONARIO: CASSINELLI FRANCO & C. S.N.C. - SINADOC: 9383/2022 - CODICE PROCEDIMENTO: PC12T0034

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 05/01/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II “in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n.1740 del 2018 – n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto

che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 4837 del 22/10/2019 con il quale questo Servizio ha rilasciato alla ditta "Giovanni e Carlo Cassinelli S.n.c." (P.I.V.A: 00189320336), il rinnovo della concessione, con scadenza il 31/12/2025, per l'occupazione ad uso deposito di materiali inerti, di area demaniale di circa 2.400 m² ubicata in sponda sinistra del Torrente Tidone, in Località I Borghi-Spada in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), individuata catastalmente al foglio 46, mappale 106p del succitato Comune;

VISTA l'istanza del 18/02/2022, assunta al protocollo ARPAE con il n. 27046 in pari data, integrata con successiva nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 27925 in data 21/02/2022, con la quale il legale rappresentante della ditta "Cassinelli Franco & C. S.n.c." (P.I.V.A.: 00189320336), ha chiesto di aggiornare l'intestazione della sopra descritta concessione sostituendo la denominazione della ditta "Giovanni & Carlo Cassinelli S.n.c." con la nuova "Cassinelli Franco & C. S.n.c.";

PRESO ATTO che a cambiare è solamente la denominazione della Ditta succitata in quanto la P.I.V.A. e la sede legale della Ditta medesima restano invariate e **RITENUTO**, pertanto, di provvedere, con il presente atto, ad aggiornare tale dato;

ACCERTATO che la Ditta richiedente

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- risulta in regola col versamento di quanto dovuto per i canoni, sino al corrente anno 2022;

- ha versato la somma pari a € 588,00 a titolo di deposito cauzionale (€ 530,00 in data 25/02/2013, € 12,08 il 13/09/2019 e € 45,92 il 23/06/2022);

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'incarico di funzione "PC - Demanio Idrico" Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza dell'ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi all'approvazione del cambio di titolarità della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., alla ditta "Cassinelli Franco & C. S.n.c." (P.I.V.A.: 00189320336), il cambio di titolarità della concessione, in precedenza rilasciata, con atto n. 4837 del 22/10/2019, alla ditta "Giovanni & Carlo Cassinelli S.n.c." (P.I.V.A.: 00189320336), per l'occupazione, ad uso deposito di materiali inerti, di area demaniale di circa 2.400 m² ubicata in sponda sinistra del Torrente Tidone, in Località I Borghi-Spada in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), individuata catastalmente al foglio 46, mappale 106p del succitato Comune secondo la planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale – Codice Procedimento: PC12T0034;
- 2. di confermare che** la concessione è valida fino al **31/12/2025** (scadenza già stabilita con il summenzionato atto n. 4837 del 22/10/2019);
- 3. di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto (sub 1) quale sua parte inte-

grante e sostanziale, sottoscritto per accettazione in data 03/06/2022;

4. *di prescrivere* il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- ◆ quanto dovuto per i canoni, sino all'anno 2022 è stato pagato;
- ◆ l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in € 588,00 è stato versato;
- ◆ la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed Enti;
- ◆ la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- ◆ il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dai concessionari ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguardo la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data,

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata a "Cassinelli Franco & C. S.n.c." (P.I.V.A.: 00189320336), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n° 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC12T0034.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 2.400 m² di superficie, per uso deposito materiale inerte, ubicata in Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), in Località I Borghi-Spada, sponda sinistra del torrente Tidone, censita al N.C.T. di detto Comune al foglio 46, mappale 106p , come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione è valida fino al **31/12/2025** (scadenza già stabilita con l'atto n. 4837 del 22/10/2019).
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n° 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n° 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sul-

la base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2022 ammonta a € **588,00**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 2/2015;
3. Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;
4. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **588,00**.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio

le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna assunto al prot. ARPAE n° 91465 del 10/06/2019 di seguito riportate:

- “- Il Concessionario non potrà per nessun motivo dissodare, aprire scavi, manomettere o comunque coltivare il terreno in concessione, modificare l’andamento della linea attuale di sponda e la scarpata della medesima, costruire sull’area in questione corpi di fabbrica che possono essere d’intralcio al deflusso delle acque in tempo di piena.*
- L’Organo idraulico, si riserva la facoltà di chiedere in ogni qualsiasi momento lo sgombrò dell’area che viene concessa, per poter ivi dar corso a eventuali lavori di sistemazione idraulica, senza che per questo il concessionario abbia diritto a compensi di sorta. Verrà riconosciuto il rimborso del canone versato anticipatamente.*
- Il Concessionario è tenuto all’osservanza di tutte le prescrizioni di legge relative alla tutela dei corsi d’acqua ed opere idrauliche di cui al T.U. n° 523/1904 s.m.i. nonché alla L.R. n° 7/2004 s.m.i., in particolare ai sensi dell’art. 96 lettera f) il terreno demaniale dovrà essere utilizzato a partire dalla distanza di mt. 4,00 dalla linea di sponda attuale. In caso di erosione di sponda da parte delle acque di piena si dovrà sempre rispettare la distanza di mt. 4,00.*
- Per quanto riguarda la sicurezza dell’area in relazione a possibili piene eccezionali ed improvvise del corso d’acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l’utilizzo possa svolgersi senza pericolo alcuno.*
- Al termine dell’utilizzo l’area chiesta in uso dovrà essere restituita pulita e priva di ogni tipo di rifiuto.”*

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Sub 1: planimetria



Il soggetto titolato alla firma degli atti per conto della ditta “Cassinelli Franco & C. S.n.c.” (P.I.V.A.: 00189320336), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 03/06/2022

**Firmato per accettazione,
dal procuratore della Concessionaria**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.